

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

4^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1^o AGOSTO 1996

(Notturna)

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(335) GUERZONI ed altri: Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

(398) PREIONI: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 16 e *passim*

ALBERTINI (*Rifond. Com.-Progr.*)..... 18, 19,
29 e *passim*

ANDREOLLI (*PPI*)..... 17, 18, 19 e *passim*

D'ALESSANDRO PRISCO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*).. Pag. 28,
29, 42

GUERZONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla
Commissione 5, 16, 23 e *passim*

LISI (*AN*)..... 23, 27, 30 e *passim*

MACERATINI (*AN*) 22, 23, 26 e *passim*

MARCHETTI (*Rifond. Com.-Progr*) 22, 33, 34 e *passim*

MAZZUCA POGGIOLINI (*Rin. Ital.*)..... 17, 24

OCCHIPINTI (*Rete-l'Ulivo*)... 30, 31, 32 e *passim*

PAPINI (*Misto*)..... 18, 24, 25 e *passim*

PINGGERA (*Misto*)..... 16, 17, 19 e *passim*

RIGO (*Misto*)..... 20, 31, 32 e *passim*

SCHIFANI (*Forza Italia*)..... 16, 21, 41

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le
finanze 38, 39

I lavori hanno inizio alle ore 20,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(335) GUERZONI ed altri: Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

(398) PREIONI: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», d'iniziativa dei senatori Guerzoni, De Luca Michele, Castellani Pierluigi, Morando, Costa, Pieroni, Marino, Fumagalli Carulli, Amorena, Carpinelli, Mazzuca Poggiolini, Staniscia, Forcieri, Albertini, Loreto e d'Alessandro Prisco, e «Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti», d'iniziativa del senatore Preioni.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono già stati esaminati in sede referente dalla nostra Commissione, che, nella giornata odierna, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato a condizione che sia ottemperato il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Prego il senatore Guerzoni di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, in sede di Comitato ristretto è stato formulato un nuovo testo che, oltre alle modifiche già illustrate in questa sede, introduce alcune proposte del Governo. Viene assunto come testo di riferimento il disegno di legge n. 335, integrato e modificato in alcuni punti significativi. Mi limiterò a richiamare le modifiche introdotte senza illustrarle.

All'articolo 1 si propone di aggiungere, dopo il comma 3, il comma 3-bis. Il comma aggiuntivo indica le modalità alle quali dovrà attenersi il Governo nella presentazione di un decreto-legge che regolamenti la materia. L'emendamento ha fini di economicità e di accorciamento dei tempi.

L'articolo 2 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla formulazione originaria. L'unica modifica riguarda il Ministero del tesoro a cui il Ministero dell'interno trasmette l'elenco dei soggetti politici e le percentuali elettorali attribuite. È una modifica di carattere esclusivamente tecnico.

L'articolo 3 è rimasto invariato.

L'articolo 3-bis individua i partiti e i movimenti destinatari delle erogazioni liberali e indica le modalità di opzione per i singoli parlamentari.

L'articolo 4 prevede alcune modifiche rispetto al testo originario. Viene data soluzione al problema delle «convenienze» fiscali che risultano omogenee sia per l'erogazione da parte di persone fisiche che da parte di quelle società a cui si fa menzione nell'articolo successivo. Viene introdotta per entrambe le erogazioni una soglia minima di 500.000 lire e massima di 30 milioni e una «convenienza» fiscale del 22 per cento per la detrazione d'imposta.

Il testo originario prevedeva, per un tipo di erogazione, la detrazione e per l'altro, la deduzione senza configurare nel contempo una soglia minima. La soluzione proposta dal Comitato ristretto tende a stabilire indifferenza per entrambe le erogazioni.

All'articolo 5 è stata proposta dal Ministero una formulazione che, pur avendo gli stessi effetti, migliora il testo proposto dal Comitato.

L'articolo 6 prevede soltanto alcune modifiche risultate dal dibattito svoltosi in Comitato ristretto e relative alle disposizioni in materia di bilanci dei partiti e di scritture e documenti contabili.

L'articolo 7 è rimasto integro se non per una modifica inerente alla scadenza per l'anno finanziario 1996, che va individuata nel mese di ottobre per l'anticipo sul 1997.

L'articolo 8 prevede una clausola di salvaguardia per la copertura finanziaria e per il rapporto intercorrente tra gli oneri derivanti dalle diverse modalità di contribuzione. Si vuole evitare che uno o più soggetti possa, con le erogazioni liberali, dare fondo a tutti o a quota parte dei 156 miliardi previsti. È evidente che ciò avverrebbe a danno di tutti gli altri soggetti. Nel caso suddetto tali soggetti perdono la loro quota di erogazione del 4 per mille e ciò che eccede la cifra di 156 miliardi viene accreditata per gli anni successivi.

È una norma che salvaguarda tutti coloro che hanno diritto a partecipare alla distribuzione del 4 per mille. La cifra prevista, inizialmente di 120 miliardi e poi aumentata a 156 miliardi, viene calcolata sulla base di una somma di tre addendi: l'ammontare derivante dal 4 per mille e i due delle erogazioni liberali delle persone fisiche e delle società.

Rispetto agli attuali 156 miliardi, il testo originario dell'articolo 8 prevedeva 120 miliardi. Il Comitato ristretto, in relazione all'obbligo per i partiti, a decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, di riservare alle strutture territoriali decentrate il 20 per cento delle risorse derivanti dalle norme in discussione se approvate, ha previsto una lievitazione da 120 a 156 miliardi. Questa è la simulazione minima cui il Ministero è arrivato ipotizzando che il 10 per cento dei soggetti Irpef decida la destinazione del 4 per mille e l'uno per cento delle società e delle persone fisiche individuate in norma disponga erogazioni liberali di un milione di media.

Nel definire e proporre alla Commissione bilancio la norma relativa alla copertura finanziaria, abbiamo preso atto che non ci sono disponibilità per 156 miliardi e per la verità, purtroppo, neanche per 120. Ho ritenuto allora di riformulare l'articolo 9 individuando in sostanza 44 miliardi per l'anticipo sul 1997; 110 miliardi per l'anticipo dell'anno successivo e altri 110 miliardi per l'anticipo concernente l'anno successivo ancora.

Vi prego di prestare attenzione al fatto che le previsioni, perchè tali sono, contenute nell'articolo 9 fanno riferimento a capitoli dei bilanci e

delle «finanziarie» che verranno. In quella sede, qualora ci siano delle risorse (e il Governo ha promesso di fare il possibile perchè ciò accada) e qualora il Parlamento lo ritenga opportuno, si potrà avere un adeguamento ulteriore per i due anni a venire.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole relativamente alla norma che vi ho illustrato e che come relatore ho ritenuto di dover accogliere. Potremo non ritenere idonea la soluzione da me proposta. Mi è sembrato tuttavia preferibile ipotizzarla per lasciare alla Commissione la possibilità di scegliere, anzichè far sì che tutto fosse bloccato.

Ho terminato; mi scuso per essermi dilungato, ma le modifiche introdotte dal Comitato ristretto sono state numerose e rilevanti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Guerzoni per la sua relazione e avverto che, essendo pervenuto alla nostra Commissione il parere non ostativo della Commissione bilancio al testo sottoposto, esistono le condizioni giuridiche per continuare i nostri lavori in sede deliberante.

Poichè nessuno domanda di intervenire in discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 335 e 398, il cui testo è il seguente:

Art. 1.

(Destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento della politica)

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della relativa imposta al finanziamento di movimenti o partiti politici.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e abbiano partecipato, con proprie liste o con candidati in liste di coalizione, ad elezioni per la Camera dei deputati, per la quota di seggi da ripartire secondo il metodo proporzionale.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita apponendo un segno su un'apposita casella nel modello della dichiarazione annuale dei redditi.

3-bis. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione, nonchè la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 2.

(Elenco dei partiti e movimenti politici aventi diritto)

1. Il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali definitivi trasmette al Ministero del te-

soro l'elenco dei movimenti e partiti politici che hanno diritto alla ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 1, e le percentuali da questi ottenute nelle elezioni per la Camera dei deputati nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale.

Art. 3.

(Determinazione ed erogazione delle somme)

1. Il Ministero delle finanze, sulla base dei risultati derivanti dalle scelte dei contribuenti, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ammontare della quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ai movimenti o partiti politici e la sua ripartizione in proporzione alle cifre elettorali ottenute, di cui all'articolo 2.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 3-bis.

(Elenco dei partiti e dei movimenti politici)

1. Fino alla definizione della disciplina fiscale delle associazioni non riconosciute, viene compilato, a cura del Ministero dell'interno, che lo trasmette al Ministero del tesoro, un elenco dei partiti e dei movimenti politici, quali destinatari delle erogazioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o il movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

Art. 4.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra cinquecentomila e 30 milioni di lire».

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera i-*bis*, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali)

1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 91-*bis*. - *(Detrazione d'imposta per oneri)*. - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera i-*bis*, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonchè dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Bilancio dei partiti e movimenti politici)

1. I rappresentanti legali indicati dagli statuti dei partiti e dei movimenti politici che hanno usufruito dei contributi per le spese elettorali o hanno partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 devono redigere il bilancio di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il bilancio deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il bilancio deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. Si applicano i criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426, comma 1, numero 5), del codice civile, sostituendo ai costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, i costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione; per l'iscrizione del-

le voci all'attivo di cui ai numeri 5) e 6) del primo comma del predetto articolo non è richiesto il consenso del collegio dei revisori dei conti.

4. Al bilancio dovranno, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. I rappresentanti legali di cui al comma 1 devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. I rappresentanti legali devono altresì conservare ordinatamente gli originali delle fatture ricevute e le copie delle fatture emesse. Devono inoltre conservare ordinatamente gli originali delle lettere e dei telegrammi ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti, quando abbiano natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività e delle voci del conto economico del partito o movimento. L'inventario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del bilancio.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Gli obblighi previsti nei commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 1997. I legali rappresentanti di cui al comma 1 sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa.

12. Il bilancio di esercizio, corredato della Relazione sulla gestione, della Nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritti, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

12-bis. Il quindicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un collegio di revisori composto da cinque revisori ufficiali dei conti scelti in una rosa di almeno dieci nomi, proposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal

Consiglio nazionale dei ragionieri, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta dalle conferenze dei presidenti dei Gruppi delle due Camere. Il collegio, per il controllo della regolarità, può richiedere ai legali rappresentanti indicati dagli statuti dei partiti e dei movimenti politici chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti e redige al termine una relazione.».

13. Sono abrogati i commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e quattordicesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

13-bis. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al venti per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale.

Art. 7.

(Anticipo delle somme per il 1997)

1. Per l'anno finanziario 1996 lo Stato corrisponde, entro il 31 ottobre, ai movimenti o partiti politici destinatari di contributi ai sensi dell'articolo 1, a titolo di anticipo e salvo conguaglio o rivalsa complessivi, una somma pari a lire quarantaquattro miliardi da ripartire, a livello nazionale, in proporzione alle cifre elettorali ottenute dai singoli movimenti o partiti politici nelle elezioni per la Camera dei deputati, svoltesi il 21 aprile 1996, per la quota di seggi attribuita secondo il metodo proporzionale.

Art. 8.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini del rispetto dei limiti annuali di copertura di cui all'articolo 9, l'ammontare di cui all'articolo 3, aumentato del mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 5, qualora risulti superiore a lire centodieci miliardi, è conseguentemente ridotto per l'anno successivo.

1-bis. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, nel rispetto del limite di cui al comma 1, adotta il piano di ripartizione annuale delle somme determinate ai sensi dell'articolo 3, definito per ciascun anno in ragione inversamente proporzionale all'entità delle erogazioni liberali ottenute da ciascun partito o movimento politico ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire quarantaquattro miliardi per il 1996, in lire centodieci miliardi per il 1997 e in lire centodieci miliardi per il 1998, si provvede:

a) quanto a lire 44 miliardi per il 1996 e a lire 24 miliardi per il 1997 utilizzando quota delle disponibilità per i disegni di legge già ap-

provati dal Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 86 miliardi per il 1997 e a lire 110 miliardi per il 1998, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1996 di seguito indicati:

1) capitolo 4011: lire 35 miliardi per il 1996 e lire 40 miliardi per il 1997;

2) capitolo 4031: lire 35 miliardi per il 1996 e lire 40 miliardi per il 1997;

3) capitolo 4051: lire 26 miliardi per il 1997 e lire 30 miliardi per il 1998.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, *gadget*, eccetera):
prodotti finiti.

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
contributi elettorali da ricevere;
contributi 4 per mille;
crediti verso partecipazioni in imprese;
crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali;
assegni non ancora incassati;
denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e Risconti attivi.

Passività

Patrimonio netto:

utili esercizi precedenti;
perdite esercizi precedenti;
utile esercizio;
perdita esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso partecipazioni in imprese;
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

Conti d'ordine:

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;

fideiussione a/da terzi;
avalli a/da terzi;
fideiussioni a/da imprese partecipate;
avalli a/da imprese partecipate;
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato:
 - a) per rimborso spese elettorali;
 - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'Irpef;
- 3) Contributi provenienti dall'estero:
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
 - b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
 - a) contribuzioni da persone fisiche;
 - b) contribuzioni da persone giuridiche.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica

B) COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Per attività culturali, editoriali, di informazione e di comunicazione (incluse rimanenze).
- 2) Per servizi.
- 3) Per godimento di beni di terzi;
- 4) Per il personale:
 - a) stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi.
- 5) Ammortamenti e svalutazioni.
- 6) Accantonamenti per rischi.
- 7) Altri accantonamenti.
- 8) Oneri diversi di gestione.
- 9) Contributi per la gestione di strutture territoriali.
- 10) Contributi per la gestione di altre associazioni.

Totale costi gestione caratteristica

Differenza tra proventi e costi della gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 1) Proventi da partecipazioni.
- 2) Altri proventi finanziari.
- 3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 1) Rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
- 2) Svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 1) Proventi:
plusvalenza da alienazioni;
varie.
- 2) Oneri:
minusvalenze da alienazioni;
varie.

Totale delle partite straordinarie

Utile (perdita) dell'esercizio (A-B+C+D+E)

ALLEGATO B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'Irpef, tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del

valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;

5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogato al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;

6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;

7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

ALLEGATO C

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conservazione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e riscontri attivi» e «ratei e riscontri passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

A questo articolato sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 1.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I movimenti o partiti politici che non abbiano presentato proprie liste o non abbiano alcun eletto alla Camera dei deputati nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale, nonchè i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano almeno un eletto in Parlamento, possono optare per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 in ragione di 1/945 per ciascuno degli eletti».

1.1

PINGGERA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore comunica, con dichiarazione valida per la durata della Legislatura, il partito o il movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno al fine della compilazione dell'elenco dei partiti e dei movimenti politici aventi diritto alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1».

1.0.1

PINGGERA

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Trasmette inoltre l'elenco dei partiti e movimenti politici che hanno diritto alla ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis.

1-ter. Il cinque per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, viene distribuito in parti eguali tra tutti i partiti e i movimenti politici aventi diritto alla ripartizione».

2.1

PINGGERA

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola: «ottenute».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «o ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis».

3.1

PINGGERA

Art. 7.

Aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis».

7.1

PINGGERA

PINGGERA. Non tutte le componenti politiche che formano il Gruppo misto, di cui anch'io faccio parte, hanno avuto candidati o collegamenti con liste che si sono presentate nelle elezioni della Camera dei deputati svoltesi il 21 aprile scorso nella quota da ripartire secondo il metodo proporzionale. Il Gruppo misto ha sentito quindi l'esigenza di formulare alcune proposte alternative per evitare che piccoli partiti siano esclusi o penalizzati da quanto oggi discutiamo.

Do atto al Comitato ristretto e alla Commissione di essere sempre partiti dal presupposto che le minoranze debbano venir tutelate e ricevere la loro parte, ugualmente però abbiamo ritenuto opportuno presentare emendamenti al testo in discussione. Nel primo di essi, l'emendamento 1.1, si prevede che anche i «movimenti o partiti politici che non abbiano presentato proprie liste o non abbiano alcun eletto alla Camera dei deputati nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale, nonché i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano almeno un eletto in Parlamento, possono optare per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 in ragione di 1/945 per ciascuno degli eletti». Questa sarebbe una clausola di salvaguardia dei partiti minori e delle minoranze linguistiche.

L'emendamento 1.0.1 è una conseguenza del precedente: riprendiamo infatti il discorso in base al quale entro un certo termine dall'entrata in vigore della legge ciascun deputato o ciascun senatore comunica, con una dichiarazione valida per tutta la durata della legislatura, il partito o il movimento politico di riferimento e poi i Presidenti di Camera e Se-

nato ne danno comunicazione al Ministero dell'interno, per redigere in maniera esatta e corrispondente alla volontà espressa dall'eletto l'elenco dei partiti che parteciperanno alla ripartizione.

L'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 comporterebbe alcune modifiche formali, che proponiamo con il primo comma dell'emendamento 2.1 e con gli emendamenti 3.1 e 7.1.

Il comma 1-*ter*, che propongo a nome del Gruppo misto con la seconda parte dell'emendamento 2.1, a dir la verità rappresenta una novità completa: si prevede che il 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1 venga distribuito in parti uguali tra tutti i movimenti e i partiti politici aventi diritto alla ripartizione. Tale somma verrebbe ripartita non in base alla quota, nè per eletto, ma a partito.

In sostanza tutte queste modifiche, pur avendo certamente una portata molto limitata e ridotta, tutelerebbero anche le minoranze politiche e quelle linguistiche.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Vorrei avere maggiori chiarimenti sul comma 2-*bis* dell'articolo 1.

PINGGERA. Si tratta di un comma aggiuntivo ed integrativo. Tengo a precisare che per esempio la Südtiroler Volkspartei ha cinque eletti, tre alla Camera e due al Senato, di cui nessuno con il sistema proporzionale, proprio perchè è nel maggioritario, per il suo collegamento con il territorio, che prende voti, mentre nel proporzionale relativamente pochi elettori hanno trovato il simbolo nelle schede, per cui la Südtiroler Volkspartei ha una quota irrisoria.

Senza questo tipo di salvaguardia la Südtiroler Volkspartei non potrebbe partecipare alla ripartizione.

SCHIFANI. La prima lettura dell'emendamento mi ha lasciato delle perplessità a proposito della formulazione di questo comma, soprattutto quando si parla di movimenti o partiti politici che non abbiano presentato proprie liste o che non abbiano nessun eletto alla Camera dei deputati.

È già previsto (ed il tema è già stato affrontato) al comma 3 dell'articolo 3-*bis* che proprio al momento dell'accettazione della candidatura il candidato dichiara il partito al quale intende riferirsi, proprio ai fini della ripartizione dei fondi; credo quindi che questo caso sia stato già affrontato dal relatore.

PRESIDENTE. Vorrei anche io chiedere ulteriori spiegazioni al senatore Pinggera. Nella formulazione del comma 2-*bis* troviamo due ipotesi: quella di partiti rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano almeno un eletto (e questa è definita con chiarezza) e l'altra che indica movimenti e partiti politici che nel proporzionale non abbiano presentato liste o non abbiano alcun eletto. Ma in questa seconda ipotesi, devono avere un eletto con il maggioritario oppure possono non averne alcuno?

PINGGERA. Devono avere almeno un eletto.

PRESIDENTE. Quindi per entrambe le ipotesi.

PINGGERA. Sì.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, comunque, che bisogna chiarire il testo nel senso che in ogni caso deve esserci un rappresentante parlamentare, perchè la formulazione attuale non è chiarissima.

MAZZUCA POGGIOLINI. Mi sembra che esista il pericolo di disparità in questa fase di prima applicazione. Ma piuttosto che appesantire la legge con una norma che poi darebbe spazio a contenziosi mai visti e ad applicazioni forse fuorvianti dallo spirito stesso della legge, che vuole collegare all'esistenza di una formazione politica il diritto di accedere ad un finanziamento dei cittadini attraverso uno strumento pubblico come il modello 740, credo sia molto più opportuno prevedere, nella prima fase di applicazione, una norma transitoria che indichi - si fa per dire - nomi e cognomi. In tal modo, alcuni soggetti ben individuati potrebbero in questi primi anni di applicazione accedere al finanziamento del 4 per mille. Ciò consentirebbe di evitare l'introduzione di una norma di portata così ampia, che peraltro verrebbe superata dal fatto che nelle prossime elezioni all'atto della candidatura si verrebbe anche ad individuare il partito al quale far confluire il finanziamento.

ANDREOLLI. Signor Presidente, mi pare che nel Comitato ristretto si sia convenuto che anche questa fattispecie fosse ricompresa nel comma 2 dell'articolo 1. Se però si accertasse che tale comma nell'attuale testo non è esaustivo, sarà necessario introdurre degli emendamenti per risolvere il problema. Sono d'accordo nel merito, però troviamo la formulazione più chiara per ottenere la massima comprensibilità.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Andreolli, ma si riferisce al comma 2 nell'attuale testo del relatore?

ANDREOLLI. Sì, certo.

PRESIDENTE. Che però presuppone che ci sia stata una partecipazione per la quota di seggi che è ripartita secondo la proporzionale, che invece è proprio il punto di diversità rispetto a quanto propone il collega Pinggera.

Esiste una diversità di premesse o meglio una scelta che si vuole orientare in senso diverso.

PINGGERA. Per alcuni effettivamente c'è questa diversità. Mi riferisco ad alcuni colleghi presenti nel Gruppo misto ed in particolare a quelli della Südtiroler Volkspartei che, per quanto riguarda il discorso della quota proporzionale, sentono tale esigenza.

ANDREOLLI. Signor Presidente, il sistema di cui parliamo sarebbe da considerarsi alternativo nel senso che un'opzione escluderebbe l'altra.

PRESIDENTE. Nell'emendamento del senatore Pinggera viene previsto un diritto di opzione.

ANDREOLLI. Secondo quanto si evince dal testo originario la Südtiroler Volkspartei sembrerebbe partecipare ad entrambe le opzioni. Può essere un'affermazione politica ma, per come sono andate le elezioni, risulta chiaro che la Südtiroler Volkspartei ha diritto a questi contributi.

PRESIDENTE. Forse questo soggetto politico in particolare ne ha diritto ma altri no.

PAPINI. Siccome in questo caso si fa riferimento non agli apparentamenti ma ai candidati eletti nella quota proporzionale, è chiaro che è difficile determinare con precisione la percentuale dei voti dei candidati eletti in base alla quota maggioritaria. Mi sembra che ciò non sia specificato con chiarezza nel testo.

Il secondo punto che vorrei sottolineare, pur non toccando la sostanza del problema, è relativo al collegamento - mi riferisco al testo originario - che esiste tra l'articolo 1, comma 2, dove si identificano i movimenti e i partiti politici che partecipano alle elezioni, e l'articolo 2, comma 1, nel quale si stabilisce che il Ministero dell'interno stabilisce le quote destinate a determinati soggetti.

Per il momento il Ministero dell'interno non è in grado di determinare la quota percentuale ottenuta nell'ambito della proporzionale da un partito come, ad esempio, il Partito popolare italiano che in queste elezioni si presentava sotto un simbolo unico insieme ad altre liste.

Pertanto, quel riferimento all'articolo 2, comma 1, secondo cui il Ministero dell'interno sarebbe in grado di determinare la quota ripartita, nell'ambito di ogni singola coalizione, secondo il metodo proporzionale, non mi sembra una soluzione praticabile. Si fa riferimento alla volontà delle forze partecipanti ad aggregazioni, che si sono presentate con un simbolo comune, di determinare prima il proprio sistema di ripartizione. In realtà saranno costrette a determinare tale ripartizione successivamente. Il problema non viene risolto in quanto lo spirito e la lettera della norma non corrispondono.

ALBERTINI. Signor Presidente, per un discorso di sistematicità del testo vorrei un chiarimento sulla lettera *i-bis*) indicata all'articolo 4 relativo alle erogazioni liberali delle persone fisiche. In quella lettera si dice che le erogazioni liberali sono previste per importi compresi tra le 500.000 lire e i 30 milioni.

PRESIDENTE. Dal momento che un chiarimento in questo senso compete al relatore, momentaneamente assente, proverò intanto a riassumere con chiarezza le questioni di cui si è discusso precedentemente.

Tra le varie combinazioni possibili abbiamo i soggetti politici che partecipano con il proprio simbolo alla proporzionale e i soggetti politici che partecipano alle elezioni sia con un risultato positivo che negativo. La norma contempla la partecipazione in sè. L'elemento qualificante è che il candidato abbia partecipato e non che sia stato eletto. Rimango-

no esclusi i soggetti che non partecipano al sistema proporzionale e quelli che partecipano nell'ambito di un'articolazione diversa: la coalizione.

Mi sembra che questi siano i due problemi non contemplati specificamente. Il problema della coalizione credo che trovi una risposta diretta in quanto il finanziamento andrà al soggetto che è visibile. È evidente che il Ministero non può determinare la percentuale relativa al singolo soggetto ma solo quella riferita alla coalizione nel suo complesso. Un'eventuale distribuzione di tale percentuale nell'ambito dei singoli soggetti politici dovrà avvenire in base ad un accordo tra le parti. Rimane il problema del soggetto che non partecipa e che mi sembra non venga contemplato nella normativa.

Per quanto riguarda la Südtiroler Volkspartei, pur essendo chiaro che in ogni caso la visibilità viene assicurata anche se non è stato eletto nessuno, bisogna capire se il problema riguarda la visibilità o un depotenziamento della contribuzione. È un problema di quantità o no?

PINGGERA. I due candidati eletti al Senato non rientravano in alcuna coalizione. Si sono presentati esclusivamente con il simbolo della stella alpina e sotto la dizione di Südtiroler Volkspartei, così come è avvenuto anche nelle precedenti elezioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore Pinggera voglia dire che in questo caso un medesimo soggetto politico, per un problema di visibilità, perde una parte della quota spettante nella proporzionale. Gli eletti al Senato non sono sotto lo stesso simbolo della proporzionale.

ANDREOLLI. Allora i popolari sono uguali alla Südtiroler Volkspartei?

PRESIDENTE. Volevo solo definire i termini del problema e cercare di articolare il quadro delle ipotesi, non di dare delle risposte.

Poichè il relatore Guerzoni è tornato, invito il senatore Albertini a riprendere là dove si era interrotto.

ALBERTINI. Stavo semplicemente rilevando che all'articolo 4 si prevede che l'importo delle erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche in favore dei partiti e dei movimenti politici che è possibile detrarre è compreso fra un minimo di 500.000 lire e un massimo di 30 milioni, mentre un'indicazione analoga manca nell'articolo 5, che fa riferimento alle erogazioni liberali delle società di capitale e degli enti commerciali. Lì è semplicemente detto, facendo riferimento all'articolo 91-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi relativo alla detrazione d'imposta per oneri, che «dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento...». Una precisazione simile non viene poi ripetuta nell'articolo 4. Quella proposta mi sembra pertanto una sistematizzazione quanto meno atipica perchè le soglie minime e massime e le detrazioni valgono tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche. Dovremmo allora rendere concretamente il senso che entrambe le disposizioni si riferiscono sia alle une sia alle altre. Ora la questione non è sufficientemente chiara e rimanen-

do così si potrebbe dare adito a degli equivoci, far pensare che per le società di capitale non sussista il limite massimo di 30 milioni o che non sia prevista la detrazione per le persone fisiche.

Chiedo poi un chiarimento al relatore a proposito della norma di salvaguardia recata dall'articolo 8 nel cui comma 1-*bis* si dice che «Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, nel rispetto del limite di cui al comma 1, adotta il piano di ripartizione annuale delle somme determinate ai sensi dell'articolo 3, definito per ciascun anno in ragione inversamente proporzionale all'entità delle erogazioni liberali ottenute da ciascun partito o movimento politico ai sensi degli articoli 4 e 5». Vorrei capire se ciò significa che quanto viene sottoscritto dai contribuenti sul 4 per mille viene ripartito fra tutti i partiti e movimenti politici che ne hanno diritto o se esiste un meccanismo per cui partiti e movimenti possono vedere infirmata anche solo per una piccola parte la quota che spetterebbe loro, dovendosi coprire, da un'altra parte, le erogazioni liberali ammesse alla detrazione del 22 per cento. Mi sembra che la questione non sia affatto chiara.

RIGO. Signor Presidente, in sede di Comitato ristretto abbiamo modificato il comma 2 dall'articolo 1 introducendo la disposizione «e abbiano partecipato, con proprie liste o con candidati in liste di coalizione, ad elezioni della Camera dei deputati, per la quota di seggi da ripartire secondo il metodo proporzionale». Originariamente l'articolo 1 del disegno di legge n. 335 si riferiva invece a parlamentari eletti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e da ciò conseguiva che l'appartenenza veniva ricostruita dalla dichiarazione individuale degli eletti che dovevano dimostrare di essere raccordati con un partito che si era presentato alle elezioni. La nuova formulazione dell'articolo allora, se risolve un problema importante poichè offre un criterio di ripartizione delle quote secondo un dato oggettivo, pone anche quelle difficoltà su cui si sono soffermati i colleghi Pinggera e Papini. I parlamentari dell'Union Valdôtaine vengono eletti in collegi uninominali e non hanno la proporzionale; la Rete, stando a quanto ci ha detto il senatore Papini, in base ad un accordo elettorale, non si è presentata al proporzionale; il Partito sardo d'azione si è presentato al proporzionale ma aveva solo un candidato al Senato e si trova così con una percentuale che è pari, credo, ad un quarto dei voti che il partito comunemente ottiene alle elezioni regionali; l'Autonomia Veneta, un movimento che cerco di rappresentare nella maniera più dignitosa possibile, è presente all'uninomiale ma non nel proporzionale. Ci sono perciò alcuni casi, anche se non molti, che non si riesce a ricomprendere nella disciplina prevista ora dal comma 2 dell'articolo 1. Se tale normativa fosse stata in vigore prima delle elezioni ciascuno di noi si sarebbe regolato di conseguenza. Ma le cose non stanno così e i Gruppi minori quindi non risultano adeguatamente tutelati. Se la sostanza di quanto cerco di proporre può essere accolta, se cioè si pensa che gli esclusi dai benefici previsti dall'attuale normativa possano avere un adeguato riconoscimento anche per la presente legislatura, possiamo affidare ad un tecnico il compito di redigere una riformulazione di questa parte del testo, naturalmente se è possibile farlo senza ulteriormente complicare la situazione di carattere generale. Oltretutto i benefici sono limitati e l'ipotesi che è stata avanzata è di far ri-

ferimento ad un novecentoquarantacinquesimo. Tanti sono i parlamentari, sommando assieme Camera e Senato. In questo testo però c'è una serie di indicazioni per quanto riguarda la tenuta dei libri contabili, le approvazioni di bilancio, il ricorso ai revisori dei conti, la vidimazione del registro pagina per pagina da parte del notaio, e così via. Se un movimento o un solo parlamentare devono sostenere tutte le spese che ciò comporta, conviene quasi rinunciare.

PRESIDENTE. Gli costa meno.

RIGO. Per questo abbiamo proposto di aggiungere - è uno dei motivi - il comma relativo al 5 per cento, per avere quel *plafond* che ci consenta di pagare la contabilità e le spese formali e poi di dedicare invece il restante contributo, anche se modesto, all'impegno più propriamente politico. Queste sono le motivazioni delle nostre proposte, che però purtroppo non siamo riusciti a formalizzare, Presidente: abbiamo tentato di accogliere le sue raccomandazioni, ma non ce l'abbiamo fatta ad incontrarci con gli amici del Comitato ristretto prima di venire in Commissione, altrimenti probabilmente avremmo concordato una soluzione. Non è che ci formalizziamo: diciamo che ci sono dei casi da esaminare, li abbiamo illustrati e riteniamo corretto che debbano essere regolamentati per questa legislatura. Se questa legge però verrà approvata, sarà in vigore all'inizio delle prossime elezioni e ci si comporterà di conseguenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega e colgo un punto che mi sembra importante, cioè che il problema viene espressamente formulato come un problema di diritto transitorio, il che mi sembra un elemento di non poco rilievo, perchè ovviamente se tentassimo il riferimento agli attuali eletti è chiaro che correremmo il rischio di trasferire sul finanziamento alla politica tutte le possibili distorsioni del sistema elettorale maggioritario. Infatti, poichè il sistema elettorale maggioritario consente una grande divaricazione fra eletti e voti percepiti, si corre il rischio che il finanziamento venga distribuito in modo corrispondente agli eletti, ma assolutamente non corrispondente alla forza elettorale reale dei soggetti politici. Il riferimento ai soli eletti col sistema di oggi, quindi, non è soddisfacente, però colgo l'indicazione che si tratta di un pericolo unicamente di diritto transitorio e limitato, sarebbe quindi utile ragionare su questa prospettiva.

SCHIFANI. In effetti l'orientamento del Comitato ristretto credo sia stato proprio quello di introdurre una norma a regime in ordine al criterio di ripartizione delle somme, che poneva come punto di riferimento il proporzionale della Camera, nel rispetto per l'appunto della volontà degli elettori e quindi del peso politico elettorale su base proporzionale. Questo al fine di assicurare il massimo di equità possibile alla ripartizione delle somme.

Ci siamo posti anche un altro tema: il caso in cui un movimento politico veda eletto un senatore e non un deputato; proprio il comma 3 dell'articolo 3 affronta questo tema, imponendo al candidato di indicare al momento dell'accettazione della candidatura il suo partito di riferi-

mento, posto che questa previsione prima non era obbligatoria. Quindi inseriamo una norma nel sistema per chiarire questa possibilità di collegamento.

Il tema - concordo con il Presidente e con tanti altri intervenuti nel dibattito - va affrontato in chiave transitoria e ritengo che la Commissione su questo punto dovrebbe sforzarsi per trovare una soluzione, perchè a mio avviso il testo proposto dal relatore per quanto riguarda la disciplina a regime è sufficientemente esaustivo.

PINGGERA. Vorrei ricordare che gli eletti della Südtiroler Volkspartei hanno in sostanza riportato, nei loro collegi uninominali, percentuali dal 66,5 per cento in su più o meno, come nel mio caso. Ragion per cui la proposta contenuta nell'emendamento 1.1 di ripartire secondo il criterio dell'1/945 mi sembra che dovrebbe essere ritenuta adeguata.

MACERATINI. Farò delle domande molto sintetiche al senatore Guerzoni o al presidente Villone e dalla chiarezza delle loro risposte sarò certamente illuminato. La memoria non mi aiuta nel ricordare, a proposito dell'articolo 4, se questa lettera *i-bis*), che si aggiunge al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguarda le erogazioni che quel decreto consentiva ai partiti.

PRESIDENTE. Si aggiunge questa all'elenco delle possibili detrazioni fiscali a favore del contribuente.

MACERATINI. Seconda domanda. L'articolo 5, come ha detto il senatore Albertini, non richiama questo livello di erogazioni consentite per le società di capitali e per gli enti commerciali. Ciò significa che le erogazioni liberali non di persone fisiche ma di società possono essere di qualunque importo?

PRESIDENTE. No, perchè è richiamata la lettera *i-bis*), introdotta dall'articolo 4 del testo in esame, che rende omogeneo il regime tra le due erogazioni.

MARCHETTI. Ma nell'articolo 5 del testo proposto dal relatore si fa riferimento ad un importo pari al 22 per cento, che porterebbe ad equiparare le somme massime erogabili: come è stato individuato? Siamo tranquilli che il 22 per cento può essere calcolato su un massimo di 30 milioni, è questo il senso?

PRESIDENTE. È la norma generale a prevedere una detrazione del 22 per cento. È stata aggiunta soltanto un'ulteriore categoria alla norma generale. Non si è modificato nulla: si è aggiunta solo una casella.

MARCHETTI. D'accordo, rientra nella norma generale; però la conseguenza dovrebbe essere che la società, la persona giuridica non può erogare più di 30 milioni, cioè non può beneficiare di detrazioni calcolate su una somma superiore ai 30 milioni.

LISI. Però non è chiaro come è scritto.

PRESIDENTE. Forse non si interpreta chiaramente perchè non lo vedete inserito nella normativa. Bisogna leggere la normativa nel suo complesso, altrimenti si capisce poco.

All'articolo 4 c'è un primo riferimento alla lettera *i-bis*). Un successivo richiamo a questa lettera lo troviamo all'articolo 5 relativo alle società che rimanda a quanto disposto all'articolo 4. Una volta stabilita la soglia, alle società si applica una detrazione pari al 22 per cento dell'importo corrispondente al regime generale che si applica ad esse. Dal punto di vista tecnico si chiama onere ma è sempre la stessa cosa.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Si è voluto introdurre una norma generale per cui anche le società, quelle definite dall'articolo, possono versare da un minimo di 500.000 lire a un massimo di 30 milioni.

MACERATINI. Vorrei porre un quesito sull'articolo 8, comma 1-*bis*. Secondo la mia interpretazione il Ministero del tesoro dovrebbe portare avanti un'operazione di questo genere. Stabilire quali importi sono pervenuti ai vari partiti in base alle erogazioni liberali indicate agli articoli 4 e 5, sottrarre dalla somma totale la quota che spetterebbe a tali partiti se non avessero avuto a quel titolo neanche una lira e ricostruire la possibilità di stabilire, sulla base delle erogazioni concesse o non concesse, la cifra corrispondente alla loro forza politica.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. È l'unico modo per stabilire coloro che hanno diritto ad essa. In passato le erogazioni venivano incassate direttamente dal partito e quindi non era possibile per il Ministero rintracciarle. L'unico dei tre addendi che può essere tenuto sotto controllo dal Ministero è quello che fa riferimento al 4 per mille.

MACERATINI. Il Ministero deve sapere però la quota che ha avuto Alleanza nazionale a quel titolo.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Il Ministero riesce a capire quante erogazioni siano state date al partito in base alla detrazione del 22 per cento. Se il limite stabilito è stato superato invadendo il campo dei diritti altrui, secondo quanto stabilisce il testo, tale partito deve farsi da parte per ricostruire la possibilità ad un finanziamento per tutti i partiti.

MACERATINI. Il Ministero del tesoro è in grado di svolgere questo lavoro?

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. L'informazione che vi ho fornito proviene dal Ministero stesso.

PRESIDENTE. Ad un certo punto bisogna per forza fidarsi del Governo.

MACERATINI. Mi fido di più del Governo che non del complesso di cittadini.

MAZZUCA POGGIOLINI. Il fatto di prevedere una norma di salvaguardia è in relazione alla necessità per il Ministero del tesoro di avere sempre ben chiare le somme che poi sarà chiamato ad erogare.

Mi domando se una donazione o un'elargizione che non volesse avvalersi della possibilità fiscale rientrerebbe nella norma affrontata precedentemente.

PAPINI. Naturalmente a nessuno sfugge che il nostro è un tentativo di calare un sistema di contribuzione su base proporzionale all'interno di un sistema che è al 75 per cento maggioritario. Se poi consideriamo che il Senato sfugge ad una determinazione proporzionale siamo oltre il 75 per cento di impossibilità fisica di determinare la quota che rientra nel proporzionale. Le implicazioni politiche della vicenda sono evidenti.

Il Ministero dell'interno, poichè la percentuale spettante ai partiti che hanno convissuto all'interno dello stesso simbolo elettorale non è determinabile, non sa e non può sapere quale parte destinare ad ogni singola forza politica. Pertanto non può determinare neanche la complementarietà per la parte che riguarda le erogazioni liberali. Se venisse stabilita un'erogazione a favore dei Popolari non sarebbe possibile determinare la quota da destinare a tale forza politica.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Bisogna sempre tenere distinte le erogazioni liberali da ciò che attiene all'assegnazione del 4 per mille. I soggetti che hanno diritto alle erogazioni liberali sono individuati dai parlamentari che dichiarano ai Presidenti delle Camere di appartenenza il partito al quale fanno riferimento, partito che durante le elezioni poteva essere coinvolto in una alleanza elettorale. Quest'ultimo fatto non ha niente a che vedere con le erogazioni liberali poichè il Ministero del tesoro, sulla base delle dichiarazioni che vengono fornite dai Presidenti delle due Camere, compila l'elenco dei partiti e dei movimenti segnalati dai parlamentari ai quali è possibile riservare le erogazioni.

Il superamento della soglia va «governato». E dal momento che il fisco monitorizza la situazione nel suo complesso ma nelle disponibilità del Ministero rientra solo l'ammontare del 4 per mille, al partito che supererà la soglia attinente alle erogazioni liberali non verrà assegnata la quota del 4 per mille.

PAPINI. Il destinatario della quota del 4 per mille, da quanto si evince dalla disposizione, nell'esempio che facevo prima del partito popolare, non è il partito stesso ma la coalizione dei «Popolari per Prodi».

Questo impedisce la complementarietà fatta dal Ministero dell'interno. Ma non è qui che voglio soffermarmi. Rispetto alla tipologia indicata dal Presidente abbiamo tre casi: il primo è quello degli eletti al Senato, ma questi non riusciamo a recuperarli poichè la loro elezione si posa sull'unica base proporzionale completamente individuale; c'è poi il caso

di chi è all'interno di aggregazioni elettorali, quali i Popolari per Prodi, la Sinistra democratica, ma anche altri, per i quali si rinvia ad una definizione tra le parti, e quindi l'articolo 1, comma 2, va interpretato e modificato; vi è poi il caso della Rete che ha un eletto alla Camera nell'uninomiale e in questo caso bisogna fare menzione specifica dell'apparentamento perchè la Rete non rientra in nessuno dei casi previsti dall'articolo 1, comma 2.

La soluzione proposta dal collega Rigo ha una caratteristica diversa che non è superata, mi rivolgo al senatore Schifani, da quanto previsto dall'articolo 3-*bis* nel cui dispositivo si fa riferimento solo ed esclusivamente alle erogazioni liberali e non al 4 per mille, una questione che l'articolo non affronta mai.

PRESIDENTE. Se riferissimo l'articolo 3-*bis* anche alle erogazioni di cui all'articolo 1, sempre in via transitoria ben inteso, risolveremmo il problema?

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Si rende necessaria una premessa: nell'attuale Parlamento, con le norme che sono in discussione, se consideriamo, senatori e deputati, i loro partiti o movimenti di riferimento, parteciperebbero tutti alla ripartizione del 4 per mille. Questo poichè non risulta il caso di un parlamentare che non abbia collegamento con una lista che si sia presentata al proporzionale.

PAPINI. Invece è il caso della Rete.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Era con l'Ulivo e tutti quelli dell'Ulivo avevano le affiliazioni.

PAPINI. No, non è così.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Tra l'altro la norma che presiede alla distribuzione del 4 per mille è ripresa dalla legge che disciplina la distribuzione dei rimborsi elettorali. Piuttosto il problema che si presenta anche per questa norma è un altro, ossia che nel proporzionale si sono presentati soggetti singoli e alleanze. Singoli quali ad esempio Lega Nord, Rifondazione comunista, Alleanze quali ad esempio, la Sinistra europea, i Popolari per Prodi. Per i singoli la questione è chiara poichè il rimborso che spetta loro è calibrato sui voti che hanno ricevuto. Per le liste coalizzate che si sono presentate al proporzionale la quota di rimborso va alla alleanza che, privatamente, così come ha deciso di costituirsi, di ammettere o non ammettere i suoi componenti, di distribuire in un modo o in un altro le candidature sul territorio, ripartisce al suo interno il rimborso elettorale e potrà ripartirsi anche le risorse derivanti dalle norme in discussione. Naturalmente il meccanismo elettorale è solo in grado di farci misurare il peso delle coalizioni ma non di attribuire ai singoli componenti dell'alleanza la quota elettorale specifica.

Voglio aggiungere ancora che il caso del parlamentare non eletto nel proporzionale non ha ragion d'essere poichè interessa del proporzionale solo la percentuale. Nell'articolo 1 infatti si parla di senatore o di deputato

eletto, non si specifica se eletto nel proporzionale. Ecco perchè non c'è motivo di introdurre il vincolo suggerito che paradossalmente renderebbe più difficile perseguire l'obiettivo che si intende raggiungere.

Sono due le questioni che vengono in evidenza qualora ci si orientasse sulla quota del novecentoquarantacinquesimo. Intanto potrebbe essere violata la parità di trattamento tra i soggetti intervenuti, poichè è chiaro che nessuno avrà mai tanto come chi ha il novecentoquarantacinquesimo.

Faccio presente inoltre che l'1/945 andrebbe sottratto al totale. Si può così esemplificare il caso di dieci senatori che chiedono una erogazione pari a 1/945. Di conseguenza dieci quote verranno sottratte dal monte totale del 4 per mille. Ma questo fa sorgere un secondo problema tecnico: qualora si sottragga il novecentoquarantacinquesimo al contributo della coalizione presente per il proporzionale, alla quale era collegato colui che opta per il novecentoquarantacinquesimo, si danneggerebbero tutti gli alleati.

Queste sono le problematiche tecniche, che pone lo svolgimento di una tale ipotesi. Esse sono state discusse e approfondite nel Comitato.

Signor Presidente, il relatore ritiene che se è difficile normare le cose esistenti, è quasi impossibile farlo per quelle teoriche. Naturalmente è un ragionamento...

MACERATINI. Dobbiamo ringraziare che De Mita si è presentato alla Camera!

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. ...piuttosto utilitaristico, nel senso che siamo impegnati in un lavoro molto ponderoso. Possiamo, peraltro, ipotizzare un caso teorico. Supponiamo che nel prossimo Parlamento un senatore venga eletto in un collegio senza collegamento alcuno; in quel caso il novecentoquarantacinquesimo di sua spettanza andrebbe sottratto a tutti gli altri soggetti. Ma nel caso del Parlamento attuale, noi dovremmo sottrarlo alla coalizione di appartenenza che si è presentata al proporzionale.

Le altre questioni sollevate mi sembra che siano state chiarite ai senatori Albertini e Maceratini con vari interventi dei colleghi. Con questo naturalmente io non ho voluto affatto dire che sono contrario, nella transitorietà, alla ricerca di altre soluzioni. Forse sono il meno adatto a questo compito, poichè nel Comitato ristretto ne abbiamo discusse tante e poi scartate. Raccomando ai colleghi di tener conto che qui interveniamo in una materia, quella dei partiti e dei soggetti politici, rispetto alla quale l'approccio deve essere cauto, visto quanto stabilisce la Costituzione all'articolo 49. Tra l'altro è fisiologico per un partito, che deve raccogliere le istanze della società e raccorderle alle istituzioni, non essere irrigidito fino al punto da non poter relazionare quotidianamente con la molteplicità delle espressioni dei cittadini. C'è una razionalità nella norma: tutelare l'autonomia, per consentire ai partiti di esercitare la loro funzione primaria, che è quella «di concorrere a determinare con metodo democratico la politica nazionale».

In conclusione, signor Presidente, se si trova una soluzione diversa da quella proposta non sono contrario ad adottarla affinché non abbia controindicazioni rilevanti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice D'Alessandro Prisco, permettetemi di riassumere la questione come la vedo io. C'è una scelta di fondo che è stata quella di riferirsi alla quota proporzionale; è opinabile, si può discutere. Io dico che riflette una transizione ancora non compiuta; una transizione, tra l'altro, che viene indicata nella stessa legge come orientata ad un passo ulteriore, cioè quello del riferimento della normativa alle associazioni *no profit*, tra le quali sarebbero anche i partiti politici, e quindi orientata in ultima analisi al superamento della connessione della normativa al partito, al movimento politico come tale. Però questa è una transizione *in itinere*; in questo testo si fa riferimento alla scelta del proporzionale della Camera dei deputati.

Mi pare che se questa premessa deve essere mantenuta, alcuni obiettivi non si possono conseguire. Un obiettivo che non si può tecnicamente conseguire - a mio modo di vedere - è di dare visibilità in questa sede legislativa a quelli che il senatore Guerzoni definiva «i componenti della famiglia». Non la possiamo dare questa visibilità e non vedo come, partendo da questa premessa, si possa arrivare alla conseguenza di dare visibilità a quei soggetti e movimenti che sono invisibili nel proporzionale della Camera, perchè la premessa è il riferimento al proporzionale della Camera.

Nè possiamo risolvere - se questa è la premessa - il problema del soggetto politico localizzato territorialmente, che abbia quindi con una bassa percentuale sul territorio un'alta percentuale di eletti, o comunque significativamente superiore a quella che la percentuale generale indicherebbe.

Queste sono le conseguenze tecniche dell'adozione di una premessa di base. Se volessimo apportare questi cambiamenti dovremmo negare o capovolgere radicalmente la premessa. Io penso che possiamo risolvere il problema marginale (se c'è, non so se c'è) posto da eventuali eletti che non possano tecnicamente essere riferiti alla quota proporzionale, cioè nel caso in cui ci sia una negazione dell'attribuzione di risorse. Se questo caso si verifica, se cioè si lascia fuori dal finanziamento un soggetto politico che esiste, che ha prodotto un rappresentante politico, allora questo caso possiamo vedere di recuperarlo.

Non so se è chiaro il punto: essendo questa una normativa transitoria noi possiamo tentare di recuperare il caso marginale, se c'è, ma non possiamo correggere le conseguenze delle premesse di base adottate. Io la vedo così.

LISI. Non ci sono alternative a questo discorso.

PRESIDENTE. Tenendo presente che comunque è una situazione transitoria; tutta la normativa in realtà è transitoria, se vogliamo, perchè è già in corso di elaborazione la disciplina in materia di associazioni *no profit* che poi supererà questo testo. Quindi in realtà stiamo parlando di un periodo che copre forse un paio di anni a partire da questo momento, non di più.

La domanda quindi diventa: esistono soggetti politici, non collegabili ad una coalizione, che hanno prodotto una rappresentanza politica e che non sono nel proporzionale della Camera? Nel caso di una coalizione abbiamo visto che non è possibile operare una scissione che consen-

ta di individuare i singoli soggetti. Se invece l'ipotesi di un soggetto politico che produce la rappresentanza politica e che è totalmente al di fuori da una coalizione ha un fondamento, credo debba correttamente essere presa in esame.

MACERATINI. Nell'esperienza italiana mi pare di poter individuare due casi. Il primo è il caso De Mita eletto con il sistema proporzionale alla Camera perchè collegato ad una certa coalizione. Se si fosse presentato al Senato l'esito sarebbe stato diverso.

Il secondo caso è quello di Taranto in cui un candidato avrebbe potuto essere tranquillamente eletto sia alla Camera che al Senato. Sono due aspetti di una realtà che risulta chiaramente non essere tanto virtuale.

PRESIDENTE. Non credo che in un futuro possa accadere la stessa cosa.

PAPINI. Lo spirito con cui mi sono presentato a questa riunione era quanto più costruttivo possibile al fine di dare un contributo al miglioramento di quanto previsto dal dispositivo in esame. Mi sembra che nel caso previsto dal provvedimento l'unico modo che consente di risolvere il problema alla Camera è quello degli apparentamenti. Se non viene fatto un esplicito riferimento agli apparentamenti, è impossibile valutare le presenze nelle liste secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 2.

In secondo luogo vorrei far presente che al Senato questa evenienza non soltanto è teoricamente possibile ma lo è di fatto. Per quanto mi riguarda ad esempio mi sono presentato alle elezioni sotto il simbolo dell'Ulivo anche se nel mio caso ciò non significa che si possa parlare in qualche modo di un'affiliazione partitica o di altro genere.

Il punto fondamentale è che noi non possiamo entrare all'interno delle famiglie e men che meno può farlo il Ministero dell'interno. Vorrei rivolgere un invito a definire una normativa che lasci irrisolti meno problemi possibili. Altrimenti il Ministero dell'interno non potrà stabilire neanche quali percentuali assegnare ad un singolo partito, a meno che non si presenti con un proprio simbolo.

MACERATINI. Vorrei far presente al senatore Guerzoni che l'argomento che stiamo trattando, memore di vecchie polemiche, mi fa venire in mente scontri, cause e vertenze furibonde che sono finiti in Cassazione. Non è mia intenzione togliere il lavoro agli avvocati ma è bene stabilire un principio perchè altrimenti la causa di una piccola famiglia rischia di creare un ostacolo insormontabile. Da questa riunione dovrebbe risultare chiaro che il Ministero dell'interno e quello del tesoro possono provvedere almeno ai casi non controversi. Se il Ministero non ha l'elenco completo e la possibilità di chiedere sospensive, si corre il rischio di continuare a lavorare senza ottenere un risultato vero perchè una causa sollevata da un piccolo gruppo può bloccare tutta la situazione. Questo è il problema vero emerso dalla discussione. È bene stabilire che quando si presentano questioni controverse è possibile procedere con il pagamento.

D'ALESSANDRO PRISCO. Da quale esigenza nasce l'articolo 2, che attribuisce al Ministero dell'interno l'obbligo di fornire le percentuali ot-

tenute dai partiti? Cos'è che ci induce ad utilizzare questa formulazione? Se questa dizione venisse tolta cosa accadrebbe?

Se ci troviamo di fronte alla difficoltà di determinare la quota da attribuire a quelle forze politiche che sono alla base dell'organizzazione di candidati eletti che si sono presentati nell'ambito di una coalizione, di cui ufficialmente non si conosce la consistenza in quanto non presente nel proporzionale, e non vogliamo rinunciare ad essa, la ripartizione dovrebbe avvenire a livello privatistico.

PRESIDENTE. Il senatore Guerzoni stava dicendo proprio questo.

D'ALESSANDRO PRISCO. Se si può arrivare a questa soluzione l'*impasse*, secondo cui il Ministero dell'interno dovrebbe portare avanti tale operazione, viene meno.

PRESIDENTE. Il Ministero dell'interno può valutare solo i soggetti visibili.

D'ALESSANDRO PRISCO. Siccome i soggetti visibili individuano in questa formulazione la premessa di un'esclusione...

PRESIDENTE. Vi sono vari ordini di problemi. Possiamo anche individuare un meccanismo più raffinato che consideri non soltanto i partiti con le etichette ma anche le coalizioni come si evince dall'articolo 2, ma in ogni caso il riferimento andrà sempre fatto a quelle forze che hanno avuto una specifica visibilità elettorale. Se si vuole sapere, ad esempio, che percentuale di finanziamento spetta all'Ulivo la risposta è zero considerato che in quanto tale l'Ulivo non esiste a livello proporzionale. Esiste come entità politica ma non come entità politica visibile. La scelta di questo testo è proprio di fare riferimento a un'entità politica visibile sia essa un soggetto unico o una pluralità di soggetti.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Se il senatore Papini non ha alcun partito di riferimento e l'erogazione spetta solo alle realtà politiche visibili il problema non si pone.

PRESIDENTE. Ad essere onesti la questione può anche essere esattamente rovesciata. Il problema esiste davvero.

Credo che possiamo arrivare a specificare all'articolo 2 che il meccanismo si riferisce a tutti i soggetti, coalizzati o univocamente individuati, articolati o monostrutturati. Ma oltre questo non possiamo andare. Se il soggetto politico non è presente sulla scheda il finanziamento non arriva. Credo che il limite dell'impostazione sia questo.

ALBERTINI. Solo quelli che sono sulle schede, gli altri non se li può inventare il Ministero.

PRESIDENTE. Lo schema è fondato su questa premessa: o il soggetto politico esiste sulla scheda o il finanziamento non arriva. La scelta può essere opinabile ma è questa.

LISI. È la scelta politica di fondo.

OCCHIPINTI. Io sono l'unico senatore della Rete e per arrivare alla mia conclusione, signor Presidente, devo far ricorso ad una brevissima premessa. Quando ci si avviava alle elezioni politiche il nostro Movimento è stato caldamente invitato a non presentare una sua lista al proporzionale per non svantaggiare l'Ulivo e rafforzarne, anzi, il progetto collettivo. La richiesta è stata accettata e abbiamo partecipato solo all'uninomiale con l'Ulivo, tant'è vero che io sono un rappresentante di quel raggruppamento. Non si può adesso penalizzare una scelta che ha avuto un significato politico importante.

Se all'epoca fosse stato possibile prevedere una normativa come quella che andiamo a varare, avremmo partecipato anche al proporzionale e ritengo che occorra trovare una norma transitoria per ricomprendere talune situazioni.

Il relatore diceva che è possibile affrontare la discussione all'interno delle singole famiglie. Bisogna vedere: se con ciò intendiamo lo scorporo a livello del proporzionale alla Camera, allora quello va bene, perchè alla fine gli eletti sono stati scorporati, chi nel PDS, chi nei Popolari e così via. Resta il problema di chi come noi ha compiuto una scelta che aveva un significato politico e che ora si trova penalizzato.

PRESIDENTE. Quando quella scelta politica fu suggerita nessuno sapeva che si sarebbe arrivati alla normativa che si sta discutendo oggi. Non c'era un disegno criminoso.

OCCHIPINTI. Assolutamente. Dovremmo prevedere però una norma transitoria che recuperi questa situazione. In futuro invece la normativa può essere risistemata.

PRESIDENTE. In futuro il problema non si presenterà, perchè ciascuno si orienterà tenendo conto della normativa esistente. La prossima volta il suo Movimento potrà decidere se partecipare o no al proporzionale. Per il futuro la questione si risolve da sè.

OCCHIPINTI. Mi sembra che in questo modo si faciliti un ritorno al passato, al sistema proporzionale. Per certi versi quanto si propone è pericoloso.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo, non c'è alcun incentivo nel senso da lei indicato. Se non si è eletti non si è in condizione di partecipare alla ripartizione.

OCCHIPINTI. Basta eleggere un proprio rappresentante nell'uninomiale e partecipare al proporzionale, anche ottenendo una percentuale bassissima.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Non è facile vincere se non si è alleati.

OCCHIPINTI. Tutti sono alleati, dalla Lega Veneta all'Union Valdôtaine, dalla Südtiroler Volkspartei alla Rete.

PRESIDENTE. Ci sono, comunque, eletti non riferibili ad una lista rappresentata nel proporzionale? Esistono in questo Parlamento?

PINGGERA. È proprio nel Gruppo misto che sono confluite quelle forze che non si identificano con altri movimenti, che non hanno trovato la loro famiglia. Forse potremmo applicare le modifiche che sono proposte solo a chi è entrato a far parte del Gruppo misto, anche se io non intendo presentare una proposta in tal senso.

PRESIDENTE. Così si rischia di ingrossare a dismisura il Gruppo misto.

RIGO. Signor Presidente ho seguito con grande attenzione quanto i colleghi, a cominciare dal relatore Guerzoni, ci hanno detto. Tutti, famiglie o non famiglie, ci sentiamo garantiti dalla risposta civile che sempre in questi anni abbiamo ricevuto.

Il punto però rimane quello formale riferito a soggetti politici – adesso ne parlava il senatore Papini – non presenti nel proporzionale: indipendentemente dalla quota che possono ottenere, è chiaro che nella legge ci deve essere una norma di natura transitoria che riconosca come aventi diritto i movimenti A, B e C, cioè quelli che non sono presenti nel proporzionale e che si ritiene abbiano titolo.

La proposta di una ripartizione basata sull'1/945 ci sembrava un completamento che, essendo applicabile in casi eccezionali, non dava luogo a particolari problemi. Ma se non vengono indicati nominativamente, questi movimenti formalmente non hanno titolo per essere riconosciuti agli effetti dalla ripartizione. E allora, vediamo di trovare una soluzione con questa norma transitoria, se siamo tutti d'accordo sul principio, come anche lo stesso relatore Guerzoni alla fine ha detto.

Non si vuole fare una forzatura, assolutamente no: si vuole coprire una lacuna (necessitata perchè il riferimento al proporzionale è un fatto necessitato) a proposito di coloro che non rientrano nell'ipotesi generale, che non sono poi tanti. Ma è chiaro che c'è bisogno di trovare un riferimento, altrimenti per il Ministero essi non esistono proprio. Non è che il Ministero indica una famiglia all'interno della quale si trovano i movimenti A, B e C: proprio non li può indicare, perchè non esistono nel proporzionale. C'è quindi questa semplice necessità: credo che non sia una cosa trascendentale, difficile; ritengo che con un po' di buona volontà si possa trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Ma facendo riferimento ad un soggetto politico articolato, che ha al proprio interno altri soggetti, se il finanziamento va a quello più ampio, poi spetta a quel soggetto ripartire al proprio interno, non è una risposta questa? La Rete è entrata in un meccanismo di coalizione.

OCCHIPINTI. È l'Ulivo però, non è la Sinistra democratica o i Popolari o la lista Dini.

ANDREOLLI. Anche i Popolari sono nel proporzionale.

RIGO. Mentre quasi tutti i partiti sono presenti singolarmente o sono con il loro simbolo nelle famiglie, ci sono alcuni simboli presenti al Senato e non alla Camera, o - come nel caso dei rappresentanti della Valle d'Aosta - presenti al Senato e alla Camera, ma non nel proporzionale.

PRESIDENTE. Vorrei sapere una cosa: ma il caso della Rete non trova comunque risposta in collegamenti, apparentamenti realizzati comunque per la proporzionale?

OCCHIPINTI. Di fatto la Rete ha due tipi di apparentamento: tre con la Sinistra democratica (almeno con il proporzionale della Camera) e due con i Popolari.

ANDREOLLI. E allora?!

LISI. Cui *prodest*?

OCCHIPINTI. Ma è un apparentamento e non so se anche questa fattispecie entra nel discorso.

PRESIDENTE. Io credo che debba entrare nel discorso. Adesso possiamo verificarlo, però do per scontato che in quel caso il finanziamento vada commisurato a quello che nel proporzionale è stato il risultato della presenza congiunta di questi due soggetti e poi se la vedranno al loro interno qual è la ripartizione rispettiva.

Consideriamo questo caso: la normativa, così come è formulata, comprende questa ipotesi in cui c'è stato l'apparentamento? Questo caso è previsto nella formulazione dell'articolo 2?

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. È fondata su questa ipotesi.

PRESIDENTE. Ne siamo sicuri? Si può chiarire, magari menzionando specificatamente l'apparentamento?

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io non vorrei far perdere tempo, ma via via sono costretto a riprodurre la discussione che si è sviluppata nel Comitato ristretto, dal momento che non ci si intende.

Tutti i presenti hanno esperienza della ripartizione del contributo elettorale e quindi tutti comprendono il meccanismo, che si è sostanzialmente riprodotto. Non vedo perchè funzioni oggi e non dovrebbe invece funzionare con la nuova normativa.

Se si insiste sulla visibilità, signor Presidente, lei lo sa meglio di me, bisogna «intromettersi» nelle coalizioni elettorali con una norma specifica assai probabilmente in urto con la Costituzione. Essa sarebbe probabilmente anche inapplicabile. In ogni caso la norma non potrà mai assicurare un risultato più giusto di quello ottenibile con accordi privati, vale a dire: tra i soggetti politici interessati. Può accadere infatti che per una coalizione elettorale può essere più giusta la ripartizione sulla base

delle candidature, mentre per un'altra invece può essere un criterio basato sul numero degli eletti. E così via.

MARCHETTI. Questo non vale per gli accordi di desistenza.

MACERATINI. Il senatore Marchetti ha ragione.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Questo l'abbiamo esaminato. Come abbiamo esaminato anche l'ipotesi di abbandonare il criterio proporzionale e di adottare un altro criterio. Ma siamo giunti alla conclusione che si riprodurrebbe lo stesso rischio di disparità. Si determinerebbe infatti, un risultato di non pari condizione, perchè è chiaro che vi sono numerosi - credo i più - partiti che si sono presentati alle elezioni nel proporzionale. Essi si sono misurati ed hanno meno eletti rispetto al loro peso di voti. La Lega Nord, per non parlare in astratto, è uno di questi soggetti. È mai possibile adottare un criterio - uso l'argomento del senatore Occhipinti - che produca oltre che un danno negli eletti, un danno anche nelle attribuzioni delle risorse?

E non perdiamo di vista che il soggetto che ci interessa, al quale neghiamo il dovuto, è il partito, è il movimento; non è quello parlamentare! Per il parlamentare c'è già il contributo elettorale: non dobbiamo smarrire questo punto di vista. Se confondiamo tali questioni evidentemente non ne usciamo. Dobbiamo infatti partire dal soggetto che è al centro, cioè il movimento o il partito, posto che tutti, con le norme che proponiamo, possono partecipare alla ripartizione.

Vorrei assicurare al senatore Rigo che non ho nulla che mi impedisca di credere che non sia favorevole, purtroppo è il risultato che conta. Il fatto che lei non si prefigga questo scopo non cambia il fatto che il risultato della sua tesi produrrebbe quella disparità che però dice di non volere. Non c'è dubbio che un novecentoquarantacinquesimo riconosciuto creerebbe una differenza rispetto a tutti gli altri soggetti omologhi.

PINGGERA. Dai precedenti interventi non mi è chiaro come si possa effettivamente arrivare a novecentoquarantacinque novecentoquarantacinquesimi. Ci sarà sicuramente chi riuscirà ad avere qualcosa in più e chi qualcosa in meno ma come ciò accada praticamente mi è difficile comprenderlo.

RIGO. Mi sembra che messa in questi termini la questione stia prendendo una piega poco decorosa. La mia richiesta era solo nel senso che al Ministero dell'interno venisse data un'indicazione da parte del Presidente della Camera dei deputati o del Senato relativa ai movimenti rappresentati, tra cui anche quelli non presenti nel proporzionale. Ritenevo che questa fosse l'unica considerazione da tener presente. Se la definizione dei contributi rappresenta un problema siamo disposti a rinunciare ad essi lasciando che siano i partiti maggiori ad avvantaggiarsene. Il vero problema è che stando così le cose noi scompariamo e vorremmo che ciò fosse chiaramente evidente.

PRESIDENTE. L'esigenza che lei ha prospettato in qualche modo è soddisfatta da quanto si evince dal comma 2 dell'articolo. Sia pure al di

verso fine delle contribuzioni volontarie, compare proprio l'esigenza che lei ha espresso.

RIGO. Il comma al quale lei fa riferimento si riferisce ad un altro aspetto della questione. Se si ritiene che quella abbia un valore generale non posso che essere d'accordo.

PRESIDENTE. Sono due questioni distinte perchè la finalità in quel caso è individuabile specificamente. Comunque costituisce un momento di visibilità dichiarata.

RIGO. Mi chiedo se sia comunque possibile introdurre una piccola specificazione da cui risulti chiaro questo riconoscimento.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. La senatrice D'Alessandro Prisco ma anche altri hanno fatto notare che sarebbe stato opportuno introdurre un chiarimento all'articolo 2. Altrimenti potrebbe sembrare che al Ministero dell'interno si chieda l'impossibile. Non è così poichè in realtà si chiede a detto Ministero di stabilire la percentuale relativa al voto dei soggetti singoli o coalizzati che si sono presentati per il proporzionale. Comunque il seguente emendamento, sulla base delle indicazioni fornite dalla senatrice D'Alessandro Prisco, può oggettivamente introdurre un chiarimento:

Al comma 1 dell'articolo 2, sostituire le parole: «da questi ottenute» con le altre: «ottenute dalle rispettive liste».

2.2

MARCHETTI. Il problema riguarda chi non ha una famiglia. Se uno rimane nella propria famiglia il problema non sussiste.

ANDREOLLI. Possiamo tentare di trovare una soluzione che soddisfi tutti? Abbiamo detto di voler arrivare ad una formula tale che garantisca tutti coloro che sono stati eletti...

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Noi vogliamo garantire i soggetti politici, non i singoli eletti.

ANDREOLLI. Certo. Ho constatato però che nell'attuale Parlamento tutti hanno i collegamenti. C'è invece chi è convinto che così non sia.

PRESIDENTE. Ma o è così o non lo è.

ANDREOLLI. È possibile introdurre un'affermazione di principio in base alla quale sia chiaro che tali collegamenti garantiscono determinati risultati? Se quanto affermato dal relatore corrisponde a verità, con un'affermazione di principio, facciamo sì che tutti si sentano garantiti, facciamo sì di trovare all'interno delle varie famiglie il modo di arrivare alla ripartizione delle risorse.

PRESIDENTE. Ma questo dovrebbe essere avvenire con un meccanismo di applicazione certa; altrimenti, come avvertiva il collega Maceratini, potremmo dar luogo in prospettiva a contenziosi. Forse – la mia è una riflessione che faccio ad alta voce – potremmo prevedere di riservare una piccola quota a eventuali parlamentari eletti senza essere riferibili a coalizioni, così da recuperare un minimo di finanziamento per essi. Dovrebbe essere un meccanismo automatico e si dovrebbe sapere che, se l'ipotesi si verifica, c'è a disposizione una certa cifra che non incide su tutto il resto.

MACERATINI. Questa è la strada già indicata con la frazione del novecentoquarantacinquesimo che può essere più di uno e che recupera i casi ricordati dal senatore Rigo.

PRESIDENTE. Non abbiamo però un tetto precostituito da cui dipenda questo novecentoquarantacinquesimo perenne. Introdurremmo una valvola che può essere pericolosa.

MACERATINI. In effetti non sarebbe chiaro su cosa si dà l'acconto.

PRESIDENTE. Proprio per questo proponevo un tetto massimo, un limite invalicabile oltre il quale non è possibile andare. In questo modo gli altri hanno certezza, mentre non l'avrebbero affatto con il meccanismo del novecentoquarantacinquesimo.

MACERATINI. Mi era sembrato che il collega Rigo ci avesse chiesto di risolvergli il caso di chi è presente solo al Senato e perciò non è interessato al sistema proporzionale della Camera.

PRESIDENTE. Se il parlamentare eletto non ha alcun collegamento con le liste che si presentano al proporzionale della Camera potremmo forse prevedere che in quel caso si dà un finanziamento pari ad un novecentoquarantacinquesimo e comunque non superiore ad una piccola percentuale del totale. In questo modo introdurremmo entrambi i meccanismi: si terrebbe conto di chi è stato eletto e si conterrebbe l'applicabilità della norma.

ANDREOLLI. L'eletto deve dichiarare però a quale partito, movimento o coalizione fa riferimento. Se il riferimento manca le risorse possono essere ripartite fra chi ne ha il diritto, si può fare una media ponderata e dare la quota calcolata in questo modo a chi non ha il riferimento.

MARCHETTI. Mi riesce difficile capire se stiamo discutendo la legge sul finanziamento pubblico ai partiti o sul finanziamento per un singolo parlamentare.

PRESIDENTE. Questo certamente no.

MARCHETTI. La legge elettorale per il Senato consente ad un candidato di presentarsi da solo senza apparentarsi con nessuno. Sincera-

mente ritengo che non dovremmo discostarci dal testo propostoci dal relatore.

PRESIDENTE. Mi sembra che ormai i termini della questione siano chiari; dobbiamo decidere se mantenere il testo formulato dal relatore, pur sapendo che lascia aperti alcuni problemi, o se inserire una norma che tenga conto delle questioni evidenziate. A seconda di quale sarà la decisione, potremo o continuare con la votazione degli articoli e degli emendamenti o sospendere i nostri lavori sino a domattina per studiare le modifiche da apportare al testo.

RIGO. Come poco fa veniva fatto osservare, nel secondo comma dell'articolo 3-*bis*, al fine di ottenere l'erogazione di cui agli articoli 4 e 5, è previsto che ciascun deputato e senatore comunichi qual è il partito o il movimento politico di riferimento. Mi chiedo se non sia possibile interpretare la norma nel senso che la notifica che ogni singolo parlamentare fa al Presidente della Camera di appartenenza viene intesa anche come riferimento di appartenenza in senso lato. Mi chiedo cioè se è possibile per la Commissione dare esplicitamente una interpretazione del genere rispetto ai casi che non sono riconducibili alla quota proporzionale.

PRESIDENTE. C'è, senatore Rigo, una differenza di fondo, concettuale, tra la norma di cui all'articolo 3-*bis* e quella dell'articolo 1. L'articolo 3-*bis* si riferisce al contesto in cui il privato, volontariamente, si determina a offrire una contribuzione: non c'è problema nè di visibilità, nè di verifica nella contesa elettorale o che. L'articolo 1, invece, attiene ad una distribuzione di risorse che assume come premessa il fatto che alcuni soggetti si siano visibilmente confrontati nella contesa elettorale. Non possiamo confondere la logica alla base delle due norme.

Torno perciò al quesito che ponevo prima. Dobbiamo decidere, cioè, se la Commissione ritiene che le problematiche evidenziate, pur meritevoli di attenzione, non siano tecnicamente affrontabili in questa fase e conseguentemente si orienta in senso negativo circa una modifica del testo o se al contrario la Commissione ritiene di poter tener conto di tali problematiche ed è favorevole quindi a mettere mano ad ipotesi di modifica del testo nel senso indicato, cioè quello di tener conto anche di realtà che non abbiano presenza nella quota proporzionale della Camera. Sono chiare le alternative?

OCCHIPINTI. Signor Presidente, mi è venuta un'idea che probabilmente può risolvere il problema o quanto meno può aiutare parecchio a risolverlo. Al comma 2 dell'articolo 1, laddove si stabilisce che partecipano alla ripartizione delle risorse i movimenti o i partiti che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e abbiano partecipato alle elezioni alla Camera per la quota proporzionale, dopo le parole «con proprie liste», a questo punto io proporrei di richiamare il meccanismo del collegamento previsto dalla legge elettorale per la Camera. In questo modo, richiamando il collegamento, facciamo rientrare veramente tutti. Infatti, al di là della coalizione, comunque con la legge elettorale della Camera, e quindi per via dello

scorporo, ogni parlamentare alla Camera è collegato. Anche la Südtiroler Volkspartei ha un suo collegamento.

PRESIDENTE. Ma qui è emerso un altro problema che forse sfugge, cioè che la quota proporzionale per la Camera è anche il punto di equità nella ripartizione. Qualunque inserimento che la modifichi significa sottrazione di risorse ad altri. Questo è l'argomento che ha indotto il senatore Rigo a desistere. Il punto è questo: se noi in qualunque modo attraiamo nel meccanismo proporzionale della Camera una presenza diversa, in realtà arrechiamo un danno ad altri soggetti politici. C'è stata prospettata un'esigenza contrapposta a quella che lei ha legittimamente sottolineato.

Non stiamo discutendo solo della possibilità tecnica, ma anche se sia accettabile introdurre questo elemento di correzione della rappresentanza politica definita dal voto. Sono due quindi le linee di riflessione: il meccanismo tecnico si può trovare, però ci sono dei valori contrapposti e per questo chiedo alla Commissione una linea di indirizzo. Non è solo un problema di definizione tecnica del meccanismo, ma è un problema di scelta tra valori che a me sembrano entrambi legittimi, ma tra i quali bisogna scegliere perchè comportano definizioni tecniche diverse.

PINGGERA. Vorrei porre una domanda: sarebbe ipotizzabile inserire nel meccanismo anche le percentuali per l'elezione al Senato che una forza politica ha preso su un determinato territorio? Si potrebbe cioè inserire anche la percentuale del Senato e non soltanto quella del proporzionale alla Camera, articolare su base territoriale come si fa ai fini del rimborso nella legge n. 515 del 1993 a proposito dei contributi?

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io credo che lei abbia ragione: l'indirizzo è fondamentale. Mi consenta però di aggiungere questa considerazione: se in sostanza si pone una questione di certezza che nelle coalizioni elettorali si rispetti un criterio equo nella ripartizione delle risorse attribuite, allora probabilmente una soluzione si può trovare, senza introdurre delle indicazioni contraddittorie. Questa legge avrà senz'altro bisogno di regolamenti e decreti attuativi: in quelle sedi si potrà eventualmente disciplinare anche questo aspetto, che non richiede necessariamente una previsione di legge.

PRESIDENTE. Però il problema c'è.

MACERATINI. Sì, ma forse a questo punto è eccessivo: il condominio è un condominio, poi il regolamento se lo fanno i condomini.

PRESIDENTE. Allora torno al nodo centrale della questione.

Considerato l'andamento della discussione, mi sembra di poter dire che la maggioranza della Commissione sia dell'avviso di mantenere sostanzialmente i criteri definiti dal Comitato ristretto, salvo singoli emendamenti che voteremo di volta in volta. Mi sembra, infatti, che sia emersa l'impossibilità, proprio al fine di mantenere l'equilibrio delle diverse esigenze, tutte legittime, di dar luogo ad una sostanziale modifica del testo.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.1.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1 tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Pinggera.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.2.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.1. Ricordo che la prima parte dell'emendamento, il comma 1-*bis*, risulta preclusa.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.2.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pinggera, è precluso. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3-bis.

GUERZONI, *relatore alla Commissione*. Sono ovviamente favorevole all'emendamento in esame.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli allegati riferiti all'articolo 6. Metto ai voti l'allegato A.

È approvato.

Metto ai voti l'allegato B.

È approvato.

Metto ai voti l'allegato C.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Pinggera, è precluso.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIGO. Signor Presidente, colleghi, ho già avuto occasione di esprimere il mio parere sulla contribuzione pubblica ai partiti. Il mio è sempre stato un sì molto convinto a questo principio, che, se ben applicato, consentirà di salvaguardare la moralità dei partiti, quella moralità che nel passato è spesso venuta a mancare proprio perchè, a mio avviso, non si è affrontato con il dovuto coraggio e la dovuta chiarezza il tema del loro finanziamento.

Uguualmente ho già avuto modo di dire quanto profondamente mi rincresca che un dibattito così importante non sia stato portato all'attenzione dell'Aula. Capisco l'urgenza e le attese che ci sono ma, considerate la svolta che le ultime elezioni hanno portato nel paese e la volontà di rinnovamento che le forze che rivestono oggi responsabilità di governo e non solo esse esprimono davanti alla società, resto del parere che un dibattito in Aula sarebbe stato opportuno.

Riguardo al merito mi resta da dire che io mi asterrò dal votare il provvedimento, pur considerandolo complessivamente positivo e fra quelli che hanno un significato politico rilevante. Per come il dibattito si è caratterizzato però ho maturato il convincimento che le nostre intenzioni siano state mal comprese. Nel prossimo futuro siamo convinti che sarà possibile fugare ogni dubbio, ma oggi mi sembra proprio che le nostre intenzioni siano state male interpretate e che si sia formata l'impressione che noi volessimo trarre dei vantaggi da questo provvedimento. Non era certo questo il nostro obiettivo, anche se partecipare al finanziamento ai partiti ha la sua importanza. È questa convinzione di essere stato mal interpretato che non mi consente di dare un voto favorevole al disegno di legge, sul quale perciò mi asterrò.

PRESIDENTE. Ritengo di poter dire anche a nome dei colleghi che non c'è stata alcuna cattiva interpretazione, solo due diversi modi di concepire l'equità nella distribuzione delle risorse.

PINGGERA. Ero convinto che sarebbe stato possibile trovare un punto d'incontro rispetto ai nostri emendamenti e alle diverse posizioni: mi dispiace che ciò non sia avvenuto. Per la seconda volta in pochi giorni le esigenze dei piccoli partiti, dei partiti che rappresentano le minoranze linguistiche, non hanno trovato accoglimento. Occorre tener conto invece che le necessità di organizzazione per le forze politiche minori e le loro esigenze sono ancor più gravose di quelle dei partiti grandi che possono ricorrere a risorse, anche umane, maggiori.

Non posso allora dare un voto positivo al disegno di legge, anche se debbo riconoscere che il dibattito su di esso è stato molto complesso e che ci si è sforzati, purtroppo senza successo, di trovare un punto d'incontro. È mia convinzione che la fretta sia stata in questo caso cattiva consigliera e che la pressione sotto la quale ci siamo trovati ad agire non ci abbia consentito di arrivare ad un risultato soddisfacente. È stato anche a causa di questa fretta che non mi è stato consentito neppure di discutere insieme al Presidente del mio partito il disegno di legge che stiamo per votare.

SCHIFANI. Signor Presidente, è indubbio che il tema sul quale stasera questa Commissione è chiamata a deliberare coinvolge aspetti sia costituzionali che politici.

Interveniamo oggi nuovamente in Parlamento su un istituto che aveva costituito oggetto di consultazione referendaria nel 1993, su una proposta fatta agli italiani circa la volontà di abrogare o meno una specifica norma della legge sul finanziamento dei partiti che assicurava – lo ricordo a me stesso e mi permetto di ricordarlo ai commissari – una procedura di finanziamento predeterminato, quindi svincolato dalla volontà dei cittadini in ordine all'entità dell'afflusso di denaro pubblico da destinare ai partiti. In quell'occasione si ebbe un esito a dir poco plebiscitario; si era in un momento in cui la politica soffriva di un sistema, la partitocrazia, che era già in fase di implosione. Sistema che avrebbe dato da lì a poco dimostrazione evidente del suo malessere, della patologia che gli era connaturata.

Non sto qui a soffermarmi su quelle che sono state le evidenze di una svolta non solo elettorale, ma anche di senso civico da parte di tutti gli elettori che si sono voluti, con il *referendum* e con il nuovo sistema elettorale, appropriare della politica, partecipando in maniera molto più diretta del passato alla vita politica.

Oggi quindi non ho perplessità nell'affermare che si interviene su un vuoto legislativo, con una disciplina diversa rispetto a quella che era stata abolita. Oggi si introduce un principio con il quale si attribuisce in maniera chiara e lampante al cittadino stesso la libertà di scegliere di finanziare la politica e i partiti politici e anche di stabilire l'entità del finanziamento stesso, disciplinando la destinazione del denaro pubblico derivante dal 4 per mille dell'Irpef e le detrazioni nel caso di finanziamento diretto di liberalità.

Il Comitato ristretto che si è insediato ha dovuto affrontare nel corso dei suoi lavori più di un problema, su molteplici aspetti. Ma devo dire che in effetti l'aspetto che ha reso difficoltoso il cammino del Comitato coordinato dal relatore, al quale non posso che riconoscere una forte incisività, è stato quello della presenza nel nostro paese di un sistema

elettorale misto, che prevede la convivenza di due modalità di scelta, da parte degli elettori, dei rappresentanti alla Camera e al Senato. Ciò di per sé determina scelte antitetiche in ordine a quelli che possono essere i criteri di individuazione dell'entità degli stessi finanziamenti. Il problema che ci siamo trovati ad affrontare è stato, appunto, quello di individuare a quali parametri rifarci, in questo stesso sistema misto, di fronte ai casi di cui stasera si è dibattuto a lungo, casi sui quali il sottoscritto non ha ritenuto di intervenire perchè condivide la proposta del relatore.

Quella adottata potrebbe anche non risultare la soluzione migliore, a posteriori, ma si deve prendere atto che, nonostante l'intervento nel Comitato ristretto di tutti i rappresentanti delle forze politiche, non si è riusciti ad esprimere un concetto migliore di quello scelto. Tanto più che i casi proposti da alcuni commissari non trovano effettiva corrispondenza nella realtà e quindi ci si trovava a discutere su problemi teorici.

Sul tema della destinazione del 4 per mille si è innescato un dialogo conflittuale che ha trovato un momento di sintesi allorché si è deciso all'unanimità di mantenere il testo del relatore, che prevede la costituzione di un fondo rotativo nel quale confluisce il 4 per mille e al quale accedono i partiti in proporzione alla loro rappresentanza. Era intervenuta infatti nel Comitato un'altra idea, cioè quella di fare in modo che la destinazione del 4 per mille venisse data direttamente ai partiti.

Saluto con indubbio favore l'introduzione di una norma in linea con un concetto ormai accreditato, noto a tutti, che è quello del federalismo. Abbiamo previsto all'unanimità che una parte dei fondi andasse assicurata alle strutture decentrate, mutuando in pieno l'esito del dibattito che ci aveva preceduto in Commissione. Su questo concetto quindi, innovando rispetto al passato, abbiamo previsto - tutti d'accordo - un tetto minimo al di sotto del quale i partiti non potranno andare nell'ambito dell'assegnazione al territorio dei fondi, un 20 per cento che sicuramente poi potrà essere aumentato dai singoli partiti, secondo la loro volontà.

Concludo manifestando un augurio e cioè che questa legge, che tocca un tema molto delicato, possa costituire un momento di forte responsabilizzazione da parte di tutte le forze politiche nella utilizzazione delle somme. Tutti dovremmo avere appieno la sensazione che da questo passaggio può e deve partire una grande attività di rilegittimazione della politica, un tema che sta a cuore a tutti noi e credo a tutti i partiti, che con la riforma elettorale oggi esprimono nei parlamentari eletti con il maggioritario una classe politica diversa rispetto a quella del passato. Preannuncio il mio voto favorevole.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, sarò brevissima, anche perchè molte considerazioni di merito sono state svolte da altri colleghi ed io le condivido.

Ritengo che il lavoro faticoso, rapido ma non per questo superficiale - ci terrei anzi a sottolineare la profondità e l'attenzione con le quali si è operato - hanno prodotto una legge che ritengo molto positiva, che non cerca (perchè non ci si era assolutamente posti questo obiettivo) di aggirare l'esito del *referendum* che abrogò una parte della legge sul fi-

nanziamento dei partiti. Mi sembra invece che con questa legge si sia posta al centro la libera determinazione dei cittadini di contribuire al finanziamento della vita politica del paese.

Questa è appunto la grande questione di principio che la legge afferma e che anch'io ritengo - come diceva poco fa il collega Schifani - possa essere una leva (certo non la sola, ovviamente) per ridare una nuova forza per la ripresa del valore della politica, nel senso alto del termine. Quindi questo contenuto mi pare molto importante.

Gli aspetti apparentemente tecnici si sono rivelati molto complessi tanto che alcuni colleghi hanno espresso una certa insoddisfazione globale.

Mi pare che sia in Commissione che nell'ambito del Comitato ristretto sia stato svolto un notevole lavoro nel tentativo di trovare delle soluzioni che non snaturassero l'obiettivo centrale del provvedimento di assicurare un finanziamento alle forme organizzate della politica.

Vorrei ringraziare, non solo formalmente, il relatore per il lavoro svolto nell'interesse di tutti ma anche tutti i colleghi che hanno profuso il loro impegno per cercare di dare risposte positive alle varie esigenze che si sono manifestate.

In conclusione, manifestando ancora una volta grande soddisfazione per il lavoro svolto, in particolare dal relatore, esprimo il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo.

ANDREOLLI. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento. Voglio esprimere il mio rammarico per il fatto che questa sera non ci sia stata la piena comprensione tra tutti i raggruppamenti anche se il risultato, in ultima analisi, può essere considerato positivo.

D'altronde, la norma a cui si fa riferimento è una norma transitoria che vale per l'attuale Parlamento. Anche se il Parlamento non legiferasse più su questa materia, l'applicazione della normativa in esame, una volta approvata, farà cadere tutte le obiezioni essendo subentrato un meccanismo diverso.

Comunque, il provvedimento risolve il problema fondamentale di provvedere al risanamento dei partiti che senza un finanziamento pubblico o muoiono o devono trovare vie tortuose per sopravvivere. Con questa normativa restituiamo alla normalità la vita dei partiti. Spero che l'opinione pubblica comprenda che ciò di cui stiamo parlando non è la ricerca di un privilegio.

Esprimo a mia volta un vivo apprezzamento al relatore che ha dovuto conciliare varie esigenze nel tentativo di trovare soluzioni equilibrate che accontentassero tutte le parti interessate.

ALBERTINI. Signor Presidente, il voto favorevole che il Gruppo di Rifondazione comunista esprime si riferisce all'insieme del provvedimento anche se su alcuni aspetti vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi.

Innanzitutto ritengo che l'indicazione del 4 per mille andrà a costituire un fondo unico da ripartire sulla base dei consensi effettivamente e proporzionalmente ottenuti da ogni forza politica che abbia partecipato alle elezioni per la parte che attiene al sistema proporzionale della

Camera. In questo modo si evitano tutti gli inconvenienti che si sarebbero potuti verificare nel caso di un'indicazione specifica del partito da parte del contribuente.

Anche se è importante sottolineare questo aspetto è bene al tempo stesso evidenziare che grazie alla normativa in esame si riconferma il ruolo fondamentale dei partiti nell'ambito della vita democratica in Italia. I partiti costituiscono il pilastro di una vita effettivamente democratica e vanno intesi come una proiezione della volontà popolare dei cittadini.

Quindi, dopo anni di travaglio e alterne vicende nella vita dei partiti, credo che questo provvedimento possa costituire la prima fase di un rilancio del loro ruolo a vantaggio di tutto il paese.

Un altro aspetto importante è costituito dai controlli che verranno effettuati sui bilanci, controlli che potranno garantire un notevole livello di trasparenza. Mi sembra un modo di procedere che garantisce i cittadini italiani rispetto alla gestione del denaro da parte dei partiti.

Concludo con un sincero ringraziamento al relatore che ha svolto un'opera di grande valore rispetto ad una materia così complessa.

Sono certo che anche i colleghi del Gruppo misto troveranno soddisfacenti le norme approvate anche se alcune contraddizioni storiche continueranno ad esistere anche in futuro e, auspicabilmente, potranno allora essere perfezionate e arricchite. Per questi motivi la valutazione del provvedimento è positiva e il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore di esso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 23,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE